LOTTO N. 4 Capitolato Incendio Furto e Kasko dei veicoli LOTTO IV Sezione A) VEICOLI di proprietà dell'Ente LOTTO IV Sezione B) VEICOLI di proprietà /uso agli Amministratori e Dipendenti



CONTRAENTE	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	
	Piazza Caduti, 8, 31021 Mogliano Veneto TV	
	Codice fiscale 00565860269	
	Partita IVA 00476370267	
DECORRENZA	31.12.2016	
SCADENZA	31.12.2019	
RATEAZIONE	ANNUALE	

Il presente contratto potrà essere prorogato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

LOTTO N. 4

CAPITOLATO PER COPERTURA INCENDIO FURTO DEI VEICOLI

Sezione A) VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Sezione B) VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI AMMINISTRATORI/ DIPENDENTI/COLLABORATORI

CONTRAENTE: COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Piazza Caduti, 8,

31021 Mogliano Veneto TV

Codice fiscale 00565860269 Partita IVA 00476370267

LOTTO IV

Sezione A) VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

LOTTO IV

Sezione B) VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI

AMMINISTRATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI

IV LOTTO

Sezione A) VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

CONTRAENTE: COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Piazza Caduti, 8,

31021 Mogliano Veneto TV

Codice fiscale 00565860269

Partita IVA 00476370267

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

	NORME CHE REGOLMIO LE CONTRATI TO IN GENERALE
Art. 1	Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
Art. 2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3	Durata dell'assicurazione
Art. 4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 5	Revisione del prezzo
Art. 6	Recesso della Società
Art. 6.1	Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Art. 6.2	Recesso per aggravamento del rischio
Art. 6.3	Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Art. 7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 8	Oneri fiscali
Art. 9	Foro competente
Art. 10	Interpretazione del contratto
Art. 11	Ispezioni e verifiche della Società
Art. 12	Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 14	Coassicurazione e delega (opzionale)
Art. 15	Clausola Broker
Art. 16	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n. 136/2010
Art. 17	Rinvio alle norme di legge
Art. 18	Determinazione e Regolazione del premio

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione

Estensione territoriale

Art. 2 Esclusioni

Art. 19

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dei sinistri
- Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti
- Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa
- Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio
- Art. 2 Validità dell'assicurazione
- Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni
- Art. 4 Sezioni assicurate

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

- a) all'Amministrazione,
- utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinere", in conseguenza di:
 - 1* incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,
 - 2* furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,
 - 3* cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;
 - 4* guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
 - 5* eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,
 - 6* eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,
 - 7* urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,
 - 8* traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.

Precisazioni:

- ➤ Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di
 - € 2.000,00. = pro evento/anno assicurativo.
- ➤ La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00. = per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;
- ➤ La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00. = per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
- ➤ La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di € 3.000,00. = per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Tali precisazioni rientrano come sotto limite della somma assicurata per singolo veicolo.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante al Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c., si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

7

Art. 6 - Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR ,oppure posta elettronica certificata.

Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso.

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta PENALI a mezzo PEC o di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento, rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

g

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274,ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Determinazione e Regolazione del premio - In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 1 della Sezione 5 della presente polizza, gli elementi assicurati con la presente polizza sono soggetti ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art 19 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per l'Europa, lo stato di san Marino e lo stato Pontificio.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € 30.000,00.= per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di € 100,00= per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo € 110.000,00.

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- a) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- b) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- c) derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

11

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro un termine ragionevole dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art. 2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di <u>DANNO PARZIALE</u> l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di € 30.000,00.= per singolo veicolo

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di <u>DANNO TOTALE</u> la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di € **30.000,00.**= per singolo veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della parte sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 1) Criteri di determinazione e regolazione del premio

- a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € relativo ai mezzi indicati nella sezione I , ART 4 ;
- b) viene fissato un premio lordo per mezzo di €
- b) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 90 giorni dalla scadenza del contratto, l'elenco dei mezzi di proprietà, uso all'Amministrazione durante l'attività di servizio/missione quali risultano dai documenti contabili della Contraente.
- c) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente ha l'obbligo di notifica per i mezzi di proprietà/uso dell'Amministrazione, così come preventivamente riportato nella sezione I.

A maggior precisazione si specifica quanto segue: il contraente ha l'obbligo di denunciare alla Società l'inclusione/esclusione dei mezzi di proprietà/uso dell'amministrazione, e ciò ad integrazione/modifica dell'elenco mezzi riportato nella Sezione I. La copertura decorre dalla data indicata nel fax.

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Art. 4) Sezioni da assicurare

SEZIONE I

VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:

Targa	Descrizione Tipo Veicolo	Marca	
BV487AE	AUTOBUS	FIAT DUCATO	
ZA253CC	AUTOVETTURA	LAND ROVER RANGE ROVER 1^	
AN370KH	AUTOVETTURA	FIAT FIORINO	
CA459AZ	AUTOVETTURA	SUZUKI JIMNY 1.3I 16	
TV116172	MOTOCARRO	PIAGGIO APE CAR	
AG113WL	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	
TV835243	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	
TV407163	AUTOCARRO	MERCEDES BENZ	
TV858410	AUTOCARRO	FIAT IVECO	
TV48438	MACCHINA AGRICOLA	SAME LASER 9CV	
TV31636	MACCHINA AGRICOLA	FIAT 540/8	
BS687MX	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA 110	
CZ014LN	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO 1.1I	
TV840810	AUTOVETTURA	CARRO MAXI	
DJ00708	MOTOCARRO	TM 703	
DS618AN	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	
DT741CW	AUTOVETTURA	OPEL CORSA 4^ SERIE	
AE65876	RIMORC. AUTOCARRO	ELLEBI LBC S3	
DT504CZ	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO	
YA241AB	AUTOVETTURA	OPEL VIVARO	
AH972YS	AUTOCARRO	FIAT IVECO 35	
DW078RV	AUTOCARRO	TOYOTA HILUX 4X4	
YA596AL	AUTOVETTURA	OPEL INSIGNIA 2.0	
CX834LJ	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 3^ SERIE	
YA252AD	AUTOVETTURA	OPEL VIVARO COMBI	
EJ042LN	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	
EJ043LN	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	
EJO44LN	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	
TV16250	RIMORC. AUTOVETTURA	ROLLER	
AF76253	RIMORC. AUTOCARRO	HUMBAUR	
YA694AJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	
BX632ML	AUTOCARRO	NISSAN	
FD085GC	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 4A	
FE418SX	AUTOCARRO	ISUZU	

LA SOCIETA'	IL CONTRAENTE
Agli effetti degli artt. 1341/134 dei seguenti articoli delle Cond Durata della polizza; Recesso in caso di sinistro; Foro competente; Obblighi in caso di sinistro	2 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni izioni di Assicurazione:
IL CONTRAENTE	
•••••	

IV LOTTO

Sezione B) VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI AMMINISTRATORI/ DIPENDENTI/COLLABORATORI

COMUNE DI MOGLIANO VENETO **CONTRAENTE:**

Piazza Caduti, 8,

31021 Mogliano Veneto TV

Codice fiscale 00565860269

Partita IVA 00476370267

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE **SEZIONE 2**

Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto Art. 1 Art 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 3 Durata dell'assicurazione Art 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Revisione del prezzo Art. 5 Art. 6 Recesso della Società Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Art. 6.1 Art. 6.2 Recesso per aggravamento del rischio Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso Art. 6.3 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art. 7 Art. 8 Oneri fiscali Art 9 Foro competente Art. 10 Interpretazione del contratto Ispezioni e verifiche della Società Art. 11 Art. 12 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio Art. 14 Coassicurazione e delega (opzionale) Art. 15 Clausola Broker Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione

Rinvio alle norme di legge

Estensione territoriale

Determinazione e Regolazione del premio

Art. 2 Esclusioni

Art. 17

Art. 18 Art. 19

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dei sinistri
- Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti
- Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa
- Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio
- Art. 2 Validità dell'assicurazione
- Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni
- Art. 4 Sezioni assicurate

<u>SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</u>

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

- a) agli amministratori nel loro complesso, incluso Sindaco,
- b) ai collaboratori,
- c) ai dipendenti, ai sensi del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinere", in conseguenza di*incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio*,

- 9* furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,
- 10* cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;
- 11* guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
- 12* eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,
- 13* eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,
- 14* urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,
- 15* traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.

Precisazioni:

- ➤ Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di
 - € 2.000,00. = pro evento/anno assicurativo.
- ➤ La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00. = per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;

INTERMEDIA I.B Insurance broker - CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO redatti per il COMUNE DI MOGLIANO VENETO TV

17

- ➤ La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00. = per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
- ➤ La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di € 3.000,00. = per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Tali precisazioni rientrano come sotto limite della somma assicurata per singolo veicolo.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante al Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c., si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 6 - Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR ,oppure posta elettronica certificata.

Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2.1

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta PENALI a mezzo PEC o di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento, rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274,ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Determinazione e Regolazione del premio - In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 1 della Sezione 5 della presente polizza, gli elementi assicurati con la presente polizza sono soggetti ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art 19 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per l'Europa, lo stato di san Marino e lo stato Pontificio.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € 30.000,00.= per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di € 100,00= per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo € 110.000,00.

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- b) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- d) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- f) derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro un termine ragionevole dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art. 2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di <u>DANNO PARZIALE</u> l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di € 30.000,00.= per singolo veicolo

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di <u>DANNO TOTALE</u> la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di € **30.000,00.**= per singolo veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

<u>SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO</u>

Art.1) Criteri di determinazione e regolazione del premio

- a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € relativo ad un ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva per la sezione II pari a **Km 12000**;
- b) viene fissato un premio lordo di €. per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata in via preventiva;
- c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 90 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei

25

- chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al sindaco, a tutti gli amministratori.
- d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi individuate nella sezione II .

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Art. 4) Sezioni da assicurare

.....

SEZIONE II VEICOLI DI PROPRIETA' /USO AGLI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI				
Su km = 12.000 an	ınui			
Quotazione €/K m	_ lorde			
Totale sezione €.	_			
LA SOCIETA'		IL CONTRAENTE		
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C. dei seguenti articoli delle Condizior Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro	C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare ni di Assicurazione: ·	e espressamente le disposizion		
IL CONTRAENTE				